

## MINISTERO DELLA SALUTE

---

### DECRETO 8 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. (14A08029)

---

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;

Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di

linee guida in materia di certificati medici per l'attivita'  
sportiva  
non agonistica;

Considerato il parere del Consiglio superiore di sanita'  
adottato

nella seduta del 17 giugno 2014;

Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato  
all'eta'

per coloro che hanno superato i sessanta anni e che  
associano altri

fattori di rischio cardiovascolari;

Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina  
dello sport

istituito presso il Ministero della salute;

Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per  
i medici

certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti  
finalizzati

al rilascio del certificato medico;

Decreta:

Art. 1

#### Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art.  
42-bis

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  
convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m.,  
approva le

linee guida di indirizzo in materia di certificati  
medici per

l'attivita' sportiva non agonistica, allegate al presente  
decreto

quale parte integrante (Allegato 1).

2. E' confermato il modello del certificato di cui  
all'allegato C

del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di  
controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica

italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro:

Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  
e Min.  
lavoro, foglio n. 4535

(Allegato 1)

Allegato 1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI  
MEDICI PER

L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Definizione di attivita' sportiva non agonistica

1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche  
quelle

praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-  
sportive  
organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle  
attivita'  
parascolastiche;

b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal  
CONI, da  
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive  
nazionali, alle  
Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva  
riconosciuti  
dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai  
sensi del  
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi  
studenteschi nelle  
fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori

1. I certificati per l'attivita' sportiva non  
agonistica sono  
rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di  
libera  
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici  
specialisti  
in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione  
medico  
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico

1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a tale pratica sportiva.

2. Il certificato medico ha validita' annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicita' annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta'

e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicita' annuale per coloro che, a prescindere dall'eta', hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche

e/o diagnostiche rilevate, si puo' avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici

problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale

della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o,

secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le

indagini diagnostiche eseguite, nonche' dell'ulteriore documentazione

di cui ai precedenti commi, in conformita' alle vigenti disposizioni

e comunque per la validita' del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti puo' essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.